

Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 11 novembre 2004, causa C-209/03, Dany Bidar contro London Borough of Ealing Secretary of State for Education

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Accesso all'istruzione universitaria, libera circolazione e cittadinanza europea

La questione pregiudiziale posta dalle autorità giudiziarie inglesi alla Corte di giustizia chiede di verificare se i sussidi di mantenimento agli studi universitari rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato, e nel caso se la disciplina inglese che ne subordina la concessione alla circostanza che lo studente sia anche un lavoratore migrante o risieda stabilmente nel Regno Unito da almeno 4 anni (da cui è escluso il tempo impiegato per frequentare un corso di studi a tempo pieno) sia compatibile con il diritto comunitario?

Secondo l'Avv. Gen. in base alla più recente giurisprudenza della Corte "sembrerebbe che la cittadinanza di per sé implichi che determinati vantaggi possano essere fatti rientrare nell'ambito di applicazione del Trattato se le prestazioni vengono concesse per scopi che coincidono con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria primaria o derivata" (cfr. in particolare sent. Collins, causa C- 138/02). Pertanto, se anche i sussidi di mantenimento agli studi possono essere ricondotti all'ambito di applicazione del Trattato, essi ricadono sotto il più ampio divieto di discriminazione in base alla nazionalità: gli Stati, cioè, possono porre dei limiti di godimento per i cittadini comunitari, ma solo se volti a verificare "il grado di integrazione del richiedente nel sistema di istruzione e nella vita sociale" nazionale e comunque non tali da pregiudicare il nucleo essenziale di un diritto fondamentale riconosciuto dal Trattato. Peraltro, riconoscendo che questo costituisce un nuovo e ulteriore sviluppo del diritto comunitario, l'Avv. Gen. propone di limitare gli effetti dell'eventuale pronuncia della Corte in tal senso ai soli rapporti giuridici costituiti a partire dalla data della sentenza, a meno che, prima di tale data, gli interessati non abbiano già adito le vie legali contro le decisioni di diniego del sussidio di mantenimento.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 11 novembre 2004, causa C-105/03, Maria Pupino

Domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 35, n. 3, lett. b) UE

Interpretazione delle decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale in rapporto all'audizione di testimoni minorenni con modalità protette

Nel corso di un procedimento penale a carico di un'insegnante di scuola materna, accusata di aver ferito dei bambini sotto la sua custodia, il pubblico ministero chiede di ascoltare come testimoni, nelle forme dell'incidente probatorio, alcuni bambini di 5 anni. L'art. 392 c.p.p. limita però la possibilità di disporre l'incidente probatorio, in assenza dei normali motivi che lo giustificano, alla sola ipotesi di assunzione di testimonianza di un minore di sedici anni quando si proceda per reati sessuali. In quest'ultimo caso, poi, l'art. 398 c.p.p. prevede che una tale testimonianza possa essere assunta mediante modalità protette. Il Tribunale di Firenze si chiede però se questa limitazione ai soli delitti sessuali sia compatibile con la decisione quadro 2001/220/GAI, che circonda le vittime particolarmente vulnerabili di specifiche garanzie.

L'analisi dell'Avv. Gen. si incentra dapprima sulla struttura delle decisioni quadro, riconosciuta come "largamente identica" a quella delle direttive comunitarie: pertanto anche nei loro confronti vale lo stesso obbligo, per i giudici nazionali, di interpretare il diritto statale in modo il più possibile conforme al dettato e agli scopi da esse perseguiti (e una tale interpretazione conforme parrebbe possibile, secondo l'Avv. Gen., proprio nel procedimento principale, poiché la portata dell'art. 392 c.p.p. potrebbe essere estesa in via interpretativa, al di là delle ipotesi in esso espressamente previste). D'altro canto, una volta posto che i bambini devono sempre essere considerati vittime particolarmente vulnerabili (anche alla luce dell'art. 24 della Carta e di numerosi trattati di diritto internazionale), la maggior tutela nei

loro confronti deve essere contemperata con il diritto dell'imputato al giusto processo, parimenti vincolante per il giudice ex art. 47 della Carta e art. 6 CEDU. Pertanto, entro che limiti sia ammissibile l'incidente probatorio è un problema risolvibile solo attraverso una valutazione del caso concreto: la decisione quadro può giustificare un obbligo, in capo ai giudici nazionali, di disporlo nell'interesse del minore, ma solo a condizione che tale procedura sia compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interessato e con i diritti fondamentali dell'Unione.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 18 novembre 2004, causa C-284/02, Land Brandenburg contro Ursula Sass

Pronuncia pregiudiziale.

Politica sociale. Lavoratori di sesso maschile e femminile - Art. 141 CE - Parità di retribuzione - Direttiva 76/207/CEE - Parità di trattamento - Congedo di maternità - Promozione ad un livello retributivo superiore - Mancata presa in considerazione dell'intero congedo di maternità preso

L'art. 2, n. 3, della direttiva 76/207/CEE consente di adottare disposizioni nazionali che garantiscano alle donne diritti specifici a motivo della gravidanza e della maternità. Il diritto ad un congedo di maternità rientra nel detto articolo (v. sentenza 30 aprile 1998, causa C-136/95, Thibault, Racc. pag. I-2011, punto 24). L'esercizio dei diritti conferiti a una donna in conformità del detto articolo non può essere oggetto di un trattamento sfavorevole per quanto riguarda i requisiti necessari affinché la stessa possa accedere ad un livello superiore della gerarchia professionale. Sotto questo profilo, la direttiva 76/207 mira al conseguimento di un'uguaglianza sostanziale e non formale (v., in tal senso, cit. sentenze Merino Gómez, punto 37, e Thibault, punto 26).

Infatti, una donna che subisca un trattamento sfavorevole a causa di un'assenza per congedo di maternità è vittima di una discriminazione che ha origine nella sua gravidanza e nel detto congedo. Un comportamento del genere costituisce una discriminazione direttamente fondata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207 (v. sentenze 13 febbraio 1996, causa C-342/93, Gillespie e a., Racc. pag. I-475, punto 22; Thibault, cit., punti 29 e 32, e 30 marzo 2004, causa C-147/02, Alabaster, Racc. pag. I-0000, punto 47).

Se la legislazione nazionale prevede un congedo di maternità diretto a tutelare, durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto, sia la condizione biologica della donna sia le particolari relazioni con il bambino, il diritto comunitario esige che il fatto di usufruire di un congedo legale di tutela, da un lato, non interrompa né il rapporto di lavoro della donna interessata né l'attuazione dei diritti connessi e, dall'altro, non possa provocare un trattamento sfavorevole di quest'ultima.

L'art. 141 CE e la direttiva 76/207 ostano a che un contratto collettivo escluda dal computo nel periodo minimo di anzianità di servizio la parte del periodo in cui la lavoratrice, conformemente alla legislazione nazionale, ha usufruito di un congedo di maternità eccedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, previsto dalla legislazione nazionale.

(A cura di Giulia Tiberi, giulia.tiberi@uninsubria.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 18 novembre 2004, causa C-126/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania

Ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE - appalti pubblici

Conseguenze di una sentenza che accerta un inadempimento

La sentenza accerta che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in

forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, per avere il comune di Monaco di Baviera attribuito un appalto relativo al trasporto dei rifiuti di una centrale termica in violazione delle regole di procedura previste all'art. 8 della direttiva e pertanto condanna la Repubblica federale di Germania alle spese.

La pronuncia merita attenzione per le argomentazioni rese dalla Corte in ordine alle conseguenze di una sentenza che accerta un inadempimento.

Ribattendo infatti al governo tedesco che sosteneva che, anche a fronte di un accertamento di inadempimento, la Repubblica federale di Germania non sarebbe obbligata a risolvere il contratto di appalto già concluso, il giudice comunitario afferma che se, nell'ambito del procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte è unicamente tenuta a constatare che una disposizione del diritto comunitario è stata violata, risulta dall'art. 228, n. 1, CE che lo Stato membro interessato "è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta".

(A cura di Giulia Tiberi, giulia.tiberi@uninsubria.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. D. Colomer, 30 novembre 2004, C-6/03 Deponiezweckverband Eiterköpfe c. Land Rheinland-Pfalz

Domanda di pronuncia pregiudiziale.

Applicabilità del principio di proporzionalità alla normativa nazionale.

Il principio di proporzionalità si applica anche alla normativa nazionale quando vi è un'integrazione della disposizione interna nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Se gli Stati membri esercitano una competenza qualificata come "comunitaria" allora la proporzionalità esplica i suoi effetti anche sulle azioni nazionali. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare la sussistenza di tale condizione. "La Corte di Giustizia non è competente a valutare la conformità di una normativa nazionale al principio suddetto soprattutto quando entrano in gioco aspetti tecnici molto precisi". È questa la posizione dell'Avv. Generale nelle conclusioni proposte al giudice comunitario sulla questione pregiudiziale in tema di compatibilità di una normativa nazionale più rigorosa rispetto a una direttiva comunitaria sullo smaltimento dei rifiuti.

(A cura di Mina Tanzarella)

Sentenza del Tribunale di Primo Grado, 30 novembre 2004, T-168/02 IFAW Internationaler tierschutz-Fonds gGmbH c. Commissione delle Comunità europee.

Ricorso di annullamento di una decisione comunitaria.

Limiti all'accesso alla documentazione.

Uno Stato membro può impedire alle istituzioni comunitarie di accedere alla documentazione che provenga dallo stesso Stato se questi non ha dato il suo previo assenso. Nel caso di specie un'organizzazione non governativa ritiene illegittima la mancata divulgazione da parte della Commissione europea di un documento della Repubblica federale tedesca. Tale atto era rilevante per la formulazione di un parere espresso dalla stessa Comunità in ordine al declassamento di un sito protetto. Secondo il Tribunale europeo l'art. 4, n.5 del Regolamento CE del 30 maggio 2001, n. 1049, "pone gli Stati membri in una situazione diversa da quella degli altri terzi, stabilendo una *lex specialis*". Si tratta di una facoltà riconosciuta ai Paesi membri in quanto il regolamento in questione non ha l'obiettivo di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.

(A cura di Mina Tanzarella)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Poiares Maduro, 2 dicembre 2004, causa C-96/03 e C-97/03, Tempelman

Domanda pregiudiziale

Limiti posti da diritto comunitario riguardo l'adozione di misure nazionali supplementari a tutela della salute: bilanciamento con il diritto di proprietà e rispetto del principio di proporzionalità.

Le cause in esame riguardano misure di abbattimento di allevamenti, disposte dall'autorità olandese, in seguito all'apparizione di un focolaio di afta epizootica. Il giudice di rinvio chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto comunitario una normativa interna che disponga provvedimenti in attuazione di una direttiva che eccedono la misura prevista dalla direttiva stessa. Secondo la normativa olandese, infatti, è sufficiente che vi siano casi sospetti di malattia per determinare l'abbattimento degli allevamenti, mentre la direttiva non prevede tale radicale provvedimento a fronte del solo sospetto. Anche se gli Stati membri, nell'attuazione del diritto comunitario, sono liberi di adottare misure più restrittive, l'Avvocato generale ricorda che le misure nazionali che ricadono nell'ambito del diritto comunitario devono comunque rispettare i principi generali di quest'ultimo: fra questi figurano sicuramente i diritti fondamentali e, nel caso, il diritto di proprietà. E' compito dunque del giudice nazionale accertare se le restrizioni di tale diritto derivanti da misure nazionali supplementari per combattere l'afta costituiscono "un intervento sproporzionato e inammissibile, tale da pregiudicare la sostanza stessa del diritto di proprietà"

(A cura di Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 2 dicembre 2004, causa C-61/03, Commissione c. Regno Unito e Irlanda del Nord

Ricorso ai sensi dell'art. 141 del Trattato Euratom

Smantellamento di reattore nucleare a scopi militari ed obblighi di comunicazione alla Commissione - Diritto alla salute, all'ambiente e interesse alla sicurezza nazionale.

La causa in esame solleva una delicata vicenda riguardante lo smantellamento di un reattore nucleare inglese usato a fini militari. Secondo il governo inglese tale ipotesi non ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'Euratom (limitato al settore dell'energia nucleare a fini civili e commerciali, non militari) e dunque il governo inglese non sarebbe tenuto a fornire i dati richiesti dalla Commissione ex art. 37 Euratom riguardanti lo smantellamento del reattore nucleare. Vi è, quindi, in gioco un difficile bilanciamento tra gli interessi vitali della protezione della salute pubblica e della protezione ambientale transfrontaliera - che la normativa Euratom tende a rappresentare - e gli inderogabili interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri nel settore militare. L'Avvocato generale propone di applicare alla causa, per analogia, l'art. 296 CE secondo cui "nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza" e, dunque, di procedere ad una verifica caso per caso, all'interno di un dialogo costruttivo e aperto fra la Commissione e lo Stato membro, dei dati coperti da obblighi di segretezza e di quelli non coperti.

(A cura di Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 2 dicembre 2004, causa C-374/03, Gaye Gürol

Domanda pregiudiziale

Assegno di studi per studentessa turca

Oggetto della presente controversia è l'interpretazione dell'accordo di associazione CEE/Turchia e, più specificamente, se la figlia di un lavoratore turco regolarmente occupato in uno Stato membro abbia diritto ad un assegno di studio per un anno di studio all'Università di Istanbul. Si deve dunque verificare, cioè, se l'art. 9 del suddetto accordo fondi solo un accesso a condizioni di parità agli enti di istruzione o anche un diritto - su basi paritarie - alle prestazioni statali erogate dallo Stato membro con lo scopo di agevolare lo svolgimento della formazione. L'Avvocato generale, innanzitutto, ricorda che in tema di libera circolazione delle persone la posizione giuridica dei cittadini comunitari residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine non è ancora identica a quella dei cittadini dello Stato membro di stabilimento, nel caso in cui si tratti di prestazioni da parte della pubblica amministrazione. Quindi spetta allo Stato membro dimostrare che la norma sull'accesso all'istruzione in condizione di parità non venga violata dalle diverse condizioni cui soggiace l'aspetto materiale del diritto.

(A cura di Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed, 2 dicembre 2004, causa C-191/03, North Western Board c. McKenna

Domanda pregiudiziale - Eguaglianza di genere - Diritti di maternità

Ancora un caso di presunta violazione dell'art. 141 e della direttiva 76/206: la presente questione ruota intorno al trattamento di cui beneficiano le donne durante il periodo di gravidanza, e più specificamente i congedi di malattia la cui causa patologica sia imputabile alla gravidanza. Secondo l'Avvocato generale la direttiva 76/207 osta ad un regime di congedo malattia che tratti in maniera identica le dipendenti affette da uno stato patologico imputabile alla gravidanza e i dipendenti colpiti da una malattia qualunque.

(A cura di Stefania Ninatti)

Sentenza della Corte di giustizia, 9 dicembre 2004, C-19/02, Viktor Hlozek contro Roche Austria Gesellschaft mbH

Domanda di pronunzia pregiudiziale

Erogazione di una prestazione sociale ai lavoratori licenziati e discriminazione per sesso

Un accordo aziendale - stipulato in base al diritto tedesco da imprese in fase di ristrutturazione interna per attenuarne le conseguenze negative a carico dei lavoratori - che preveda un limite d'età differenziato in base al sesso per il godimento, da parte dei lavoratori licenziati, di un "sussidio di transizione" (Überbrückungsgeld), della durata massima di 5 anni e destinato ad accompagnarli sino all'età della pensione, è discriminatorio ai sensi dell'art. 141 CE?

Secondo la Corte, sebbene il "sussidio di transizione" rientri a pieno titolo nella nozione di retribuzione in base al diritto comunitario, una tale differenza di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile non costituisce una discriminazione vietata, trovando la sua ragion d'essere nella differenza stessa dell'età pensionabile e nella finalità del sussidio di sostenere i lavoratori quando più alto è il rischio di disoccupazione: cioè negli anni immediatamente precedenti l'età pensionabile.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Ordinanza del Tribunale, 10 dicembre 2004, causa T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients

(EFfCI) contro Parlamento e Consiglio

Azione di annullamento della Direttiva 2003/15/EC sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di prodotti cosmetici

Locus standi dei gruppi europei di interesse economico

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale di prima istanza ribadisce che la circostanza che un'associazione possa qualificarsi come portavoce degli interessi economici di una categoria di operatori non implica di per sé che essa possa considerarsi individualmente e direttamente interessata da una misura che coinvolge gli interessi generali della categoria. Perché l'azione d'annullamento promossa da un gruppo di interesse possa considerarsi ammissibile è invece necessario o che una specifica disposizione gli conferisca un qualche ruolo formale nella procedura di adozione della misura contestata oppure che gli operatori che esso rappresenta siano a loro volta dotati di locus standi. Sebbene questo possa porre il solito problema dell'effettività della tutela giurisdizionale, il Tribunale sottolinea che ricade comunque sotto la responsabilità degli Stati membri garantire un sistema di rimedi giurisdizionali che sopperisca alle inadeguatezze del Trattato.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)